

## LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SENZA TITOLO

La nota n. 1290 del 22/07/2020, esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020, ha fornito alcuni chiarimenti sulla valutazione di alcuni titoli e servizi. Di particolare rilievo il chiarimento relativo alla valutazione del **servizio senza titolo** ovvero il servizio svolto senza il possesso del prescritto titolo per insegnare una determinata classe di concorso o tipologia di posto.

[**Esempio 1:** docenti laureati in Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia, ecc. hanno insegnato “**senza titolo**” nella scuola primaria o dell'infanzia sia posto comune che sostegno].

[**Esempio 2:** docenti hanno insegnato su classi di concorso in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma **senza gli esami / CFU richiesti quella specifica classe di concorso, quindi senza titoli di accesso**. (es. laureato in scienze dell'educazione o in psicologia può insegnare A018 – Filosofia e scienze umane - solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente oppure laureato in Giurisprudenza può insegnare A046-Scienze giuridico-economiche solo se possiede almeno 96 CFU nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, ecc.).

## LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SULLA BASE DELLE NUOVE TABELLE ALLEGATE ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS) E D'ISTITUTO (G.I.)

Le nuove tabelle titoli allegate all'O.M. 60/2020 non prevedono più la valutazione delle **altre attività d'insegnamento**, “*macro categoria*” nell'ambito della quale veniva ricompreso il servizio senza titolo.

Tale punto è confermato dalla nota 1290 del 22 Luglio 2020 che conferma la non valutabilità degli “**altri servizi di insegnamento**”.

Tuttavia, nella nota 1290 si afferma che: “*Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è **valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda***”. Sulla base di tale chiarimento:

- Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a **condizione che l'aspirante possieda il titolo di accesso** alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
- In tal caso, tale servizio sarà valutato come “specifico” sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso / tipologie di posto (6 punti).
- **Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.**

Riprendendo i due esempi suddetti: 1) se l'aspirante che ha svolto “**senza titolo**” servizio nella scuola primaria o dell'infanzia, **e nel frattempo non ha conseguito il titolo di accesso idoneo (in sostanza la Laurea in Scienze della formazione primaria), NON potrà far valere il servizio svolto senza titolo.** 2) se ha insegnato in classi di concorso (es: A018, A019 o A046) senza i prescritti esami / CFU richiesti per insegnare “quella” specifica classe di concorso, potrà far valere tale servizio solamente se nel frattempo ha conseguito i CFU / esami integrativi mancanti, necessari per insegnare la classe di concorso in base alla normativa vigente (cioè possiede il TITOLO DI ACCESSO)

## ECCEZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SENZA TITOLO

L'unica eccezione è prevista per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) **dagli studenti in Scienze della formazione primaria** per i quali è valutabile, per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.